

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

| | |
|--|----|
| Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. Esame emendamenti C. 3671-bis/A | 33 |
|--|----|

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici. C. 3772 Capelli, C. 3775 Fabbri e C. 2780 Spadoni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 33 |
| ALLEGATO 1 (<i>Articolo aggiuntivo approvato</i>) | 40 |
| Sull'ordine dei lavori | 34 |
| Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. C. 3500 Bindi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 34 |
| ALLEGATO 2 (<i>Subemendamenti e relativi emendamenti</i>) | 41 |
| ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti approvati</i>) | 47 |
| Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni. C. 4130 Ermini, C. 40 Cirielli e C. 257 Fucci (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 39 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 39 |
| AVVERTENZA | 39 |

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 1° febbraio 2017.

**Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.
Esame emendamenti C. 3671-bis/A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 12.40 alle 12.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 1° febbraio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Intervengono il Sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore e il Vice-ministro all'Interno Filippo Bubbico.

La seduta comincia alle 13.05.

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici.

C. 3772 Capelli, C. 3775 Fabbri e C. 2780 Spadoni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 gennaio 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che nella seduta precedente erano stati accantonati gli articoli aggiuntivi Carfagna 5.012 e Fabbri 5.01, al fine di effettuare alcuni approfondimenti anche in vista di una loro eventuale riformulazione.

Fa presente, inoltre, di aver sottoscritto l'emendamento Carfagna 5.012.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE, all'esito di un approfondimento sull'articolo aggiuntivo Carfagna 5.012, esprime parere favorevole sul medesimo, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Quanto all'articolo aggiuntivo Fabbri 5.01, osserva come la questione della decadenza, per l'autore di delitti di violenza domestica, dall'assegnazione di alloggi destinati ad edilizia residenziale pubblica necessita di ulteriori approfondimenti istruttori. Ritiene, quindi, che tale problematica potrebbe essere più opportunamente approfondita nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea. Per tali ragioni, invita al ritiro di tale proposta emendativa.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, concorda con la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Carfagna 5.012, testé proposta dal rappresentante del Governo. Concorda, altresì, con il sottosegretario Migliore circa l'opportunità di approfondire ulteriormente la questione cui si fa riferimento nell'articolo aggiuntivo Fabbri 5.01.

Maria Rosaria CARFAGNA (FI-PdL), nel ringraziare il rappresentante del Governo per l'attenzione dimostrata al suo articolo aggiuntivo 5.012, accetta la riformulazione testé proposta dell'articolo aggiuntivo a sua firma. Esprime, quindi, soddisfazione per il fatto che il Governo abbia deciso di dare un importante segnale a tutela di una speciale categoria di orfani, quali quelli cui si fa riferimento nel provvedimento in discussione. Rammenta, infine, come sulla questione il suo gruppo parlamentare avesse presentato una specifica proposta di legge, non ancora all'esame della XII Commissione, nonché un emendamento alla legge di bilancio per l'anno 2017, sul quale non c'era stata da parte del Governo quell'attenzione dimostrata oggi. Ringrazia, infine, la Presidente Ferranti per la perseveranza dimostrata nel sollecitare il Governo a trovare una soluzione idonea che consentisse di acco-

gliere nella sostanza le istanze sottese al suo articolo aggiuntivo 5.012.

Fabrizia GIULIANI (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Carfagna 5.012.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Carfagna 5.012, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Fabrizia GIULIANI (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Fabbri 5.01.

Walter VERINI (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Fabbri 5.01 e, alla luce delle dichiarazioni del Sottosegretario Migliore, lo ritira, auspicando che nel corso dell'esame in Assemblea si possa trovare una soluzione tecnico-giuridica che consenta di approvarlo, sia pure in una nuova formulazione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, essendosi testé conclusa la votazione delle proposte emendative, il testo del provvedimento, come modificato dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del relativo parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Luca D'ALESSANDRO (Misto-ALAMAIE) chiede che sia posta all'ordine del giorno della Commissione la proposta di legge Morani C. 2669, recante « Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di accordi prematrimoniali ».

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.

C. 3500 Bindi.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 gennaio 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che l'onorevole Claudio Fava ha sottoscritto i seguenti emendamenti presentati dal gruppo SI-SEL: Farina 2.5, Sannicandro 8.1, Farina 19.3, Farina 21.2 e Sannicandro 22.3.

Ricorda, altresì, che nella seduta del 16 novembre scorso i relatori ed il rappresentante del Governo hanno espresso il parere sugli emendamenti presentati e che, successivamente, gli stessi relatori, nella seduta dell'11 gennaio scorso, hanno presentato degli emendamenti sui quali sono stati poi presentati dei subemendamenti.

Invita, quindi, i relatori ad esprimere il parere sui subemendamenti presentati ed il Governo ad esprimere il parere sia sui subemendamenti che sugli emendamenti presentati dai relatori nella seduta dell'11 gennaio.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, anche a nome del correlatore Dambruoso, con riferimento all'articolo 1, esprime parere favorevole sul subemendamento Sarti 0.1.100.2, invita al ritiro del subemendamento Sarti 0.1.100.1. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento dei relatori 1.100. Esprime parere contrario sugli identici subemendamenti Costantino 0.2.100.1 e Sarti 0.2.100.2, riferiti all'emendamento dei 2.100 dei relatori, del quale raccomanda l'approvazione. Raccomanda l'approvazione, altresì, dell'emendamento dei relatori 4.100. Esprime parere contrario sui subemendamenti Sarti 0.5.100.1, 0.5.100.2, riferiti all'emendamento dei relatori 5.100, del quale raccomanda l'approvazione. Esprime parere contrario sul subemendamento Sarti 0.6.100.1, mentre raccomanda l'approvazione dell'emendamento dei relatori 6.100. Esprime parere contrario sui subemendamenti Sarti 0.7.100.3, 0.7.100.2 e 0.7.100.1, parere favorevole sul subemendamento Sarti 0.7.100.4, purché riformulato nei seguenti termini: « Al numero 3), ultimo periodo, dopo la parola: “coniuge” inserire le seguenti: “, la parte dell'unione civile,” », mentre raccomanda l'approvazione dell'emendamento dei relatori 7.100. Con riferimento alle proposte emendative riferite

all'articolo 8, esprime parere contrario sul subemendamento Fava 0.8.100.1, mentre esprime parere favorevole sul subemendamento Sarti 0.8.100.2, purché riformulato nei seguenti termini: « Apportare le seguenti modificazioni: “a) al capoverso Art. 8, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Commissione Centrale effettua le verifiche di cui al comma precedente e assicura, ove necessario, le misure speciali di protezione oltre il termine di durata di cui al comma precedente quando ne faccia motivata richiesta l'autorità che ha formulato la proposta; b) al capoverso Art. 8, comma 2, dopo le parole: il testimone di giustizia non abbia aggiungere le seguenti: e gli altri protetti non abbiano” ».

Raccomanda, quindi, l'approvazione delle proposte emendative dei relatori 8.100, 8.0101 e 10.100. Esprime parere favorevole sugli identici subemendamenti Fava 0.11.100.1 e Sarti 0.11.100.2, riferiti all'emendamento dei relatori 11.100, del quale raccomanda l'approvazione. Esprime parere contrario sul subemendamento Sarti 0.12.100.1, mentre raccomanda l'approvazione degli emendamenti dei relatori 12.100 e 13.100. Esprime parere favorevole sui subemendamenti Sarti 0.14.100.1 e 0.14.100.2, riferiti all'emendamento dei relatori 14.100, del quale raccomanda l'approvazione. Invita al ritiro dei subemendamenti Costantino 0.15.1.1 e Sarti 0.15.1.2, riferiti all'emendamento 15.1 dei relatori, del quale raccomanda l'approvazione. Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 16, esprime parere favorevole sul subemendamento Sarti 0.16.1.2, purché riformulato nei seguenti termini: « sostituire le parole: “si avvale” con le seguenti: “può avvalersi” » mentre esprimo parere contrario sul subemendamento Sarti 0.16.1.1. Raccomando, inoltre, l'approvazione degli emendamenti dei relatori 16.1. e 16.0100. Esprime, infine, parere favorevole sul subemendamento Sarti 0.23.100.1, riferito al subemendamento dei relatori 23.100, del quale raccomanda l'approvazione.

Il viceministro Filippo BUBBICO esprime parere conforme a quello del relatore, ad eccezione che per il subemendamento Sarti 0.23.100.1, in riferimento al quale rileva l'opportunità che venga precisato espressamente il termine entro il quale le Commissioni parlamentari competenti sono chiamate ad esprimere il parere. Precisa, inoltre, in riferimento all'emendamento dei relatori 14.100, che al comma 2-*bis*, il riferimento alle « decisioni di cui al punto 3 » deve intendersi nei termini di « decisioni di cui al punto 2 ».

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE, nel concordare con il viceministro Bubbico, esprime parere conforme a quello del relatore, ad eccezione che per l'emendamento dei relatori 6.100, del quale propone la riformulazione nel senso di aggiungere alla lettera f) dopo le parole « della testimonianza resa » le seguenti: « in ragione dell'applicazione delle speciali misure di protezione ».

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, nel concordare con i rappresentanti del Governo, accetta la riformulazione dell'emendamento dei relatori 6.100, e propone di riformulare il subemendamento Sarti 0.23.100.1 nei seguenti termini: « *Dopo le parole: commissione centrale, inserire le seguenti: previo parere delle commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro trenta giorni, ».*

La Commissione approva il subemendamento Sarti 0.1.100.2 (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione del subemendamento Sarti 0.1.100.2, il subemendamento Sarti 0.1.100.1, non sarà posto in votazione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti dei relatori 1.100, come modificato dal subemendamento testé approvato, e 2.1 (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento dei relatori 2.1, l'emendamento Sarti 2.2 non sarà posto in votazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici subemendamenti Costantino 0.2.100.1 e Sarti 0.2.100.2, ed approva l'emendamento dei relatori 2.100 (*vedi allegato 3*); respinge, quindi, gli emendamenti Sarti 2.3 e 2.4.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento dei relatori 2.1, gli identici emendamenti Farina 2.5 e Sarti 2.6, non saranno posti in votazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sarti 2.7 e 2.8.

Giulia SARTI (M5S) accetta la riformulazione del suo emendamento 2.9, proposta dal rappresentante del Governo nella seduta del 16 novembre scorso.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Sarti 2.9, come riformulato, l'emendamento 4.100 dei relatori, nonché l'emendamento Sarti 5.1 (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che l'emendamento 5.2 è stato ritirato dai relatori.

Giulia SARTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.5.100.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Sarti 0.5.100.1 e 0.5.100.2, ed approva gli emendamenti dei relatori 5.100 e 6.1 (*vedi allegato 3*).

Giulia SARTI (M5S) ritira il suo subemendamento 0.6.100.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento dei relatori 6.100, come riformulato (*vedi allegato 3*), e re-

spinge i subemendamenti Sarti 0.7.100.3, 0.7.100.2 e 0.7.100.1.

Giulia SARTI (M5S), non accettando la riformulazione proposta dai relatori del suo subemendamento 0.7.100.4, ritenendo che ai sensi del comma 20 dell'articolo 1 le disposizioni sui coniugi si applicano direttamente alla parte dell'unione civile, mentre appare opportuno estendere la normativa in esame anche al convivente. Auspicando che sul punto vi sia una riflessione in Assemblea estesa anche ai collaboratori di giustizia, ritira l'emendamento, riservandosi, in ogni caso, di riproporre la questione nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

La Commissione approva l'emendamento 7.100 dei relatori (*vedi allegato 3*).

Giulia SARTI (M5S) accetta la riformulazione del suo emendamento 7.1.

La Commissione approva l'emendamento Sarti 7.1, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che l'emendamento 7.2 è stato ritirato dai relatori.

La Commissione respinge il subemendamento Fava 0.8.100.1.

Giulia SARTI (M5S) accetta la riformulazione del suo subemendamento 0.8.100.2, proposta dai relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Sarti 0.8.100.2, come riformulato e l'emendamento dei relatori 8.100, come modificato dal subemendamento testé approvato (*vedi allegato 3*); respinge, quindi, l'emendamento Sannicandro 8.1 ed approva l'articolo aggiuntivo 8.0.101 e l'emendamento 9.1 dei relatori (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento dei relatori 9.1, l'emenda-

mento Sarti 9.2 non sarà posto in votazione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento dei relatori 10.100 e la proposta emendativa Sarti 11.1 (*vedi allegato 3*).

Il viceministro Filippo BUBBICO osserva come, ad un più attento esame, l'emendamento Sarti 11.2 risulti, di fatto, assorbito dall'emendamento 11.1 della medesima proponente. Nel riconsiderare, pertanto, il parere favorevole precedentemente espresso, formula un invito al ritiro della predetta proposta emendativa.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, concorda con il rappresentante del Governo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, precisa che da un punto di vista regolamentare non vi è un vero e proprio assorbimento, per cui l'emendamento 11.2 deve essere posto in votazione.

Giulia SARTI (M5S) ritira il suo emendamento 11.2, riservandosi, in ogni caso, di riproporre la questione all'esame dell'Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici subemendamenti Fava 0.11.100.1 e Sarti 0.11.100.2 e l'emendamento dei relatori 11.100, come modificato dai subemendamenti testé approvati (*vedi allegato 3*).

Daniele FARINA (SI-SEL) ritira l'emendamento Costantino 11.3, del quale è cofirmatario.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento dei relatori 9.1, l'emendamento Sarti 11.4 non sarà posto in votazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Sarti 0.12.100.1 ed approva gli emendamenti

dei relatori 12.100, 12.1 e 13.100 (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che l'emendamento 13.1 è stato ritirato dai relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, approva i subemendamenti Sarti 0.14.100.1 e 0.14.100.2, nonché l'emendamento dei relatori 14.100 (*nuova formulazione*), come modificato dai subemendamenti testé approvati (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che l'emendamento 14.1 è stato ritirato dai relatori. Avverte, inoltre, che l'emendamento Sarti 14.2, a seguito dell'approvazione dell'emendamento dei relatori 14.100, non sarà posto in votazione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento dei relatori 15.1 (*vedi allegato 3*).

Giulia SARTI (M5S) accetta la riformulazione del suo subemendamento 0.16.1.2.

La Commissione approva il subemendamento Sarti 0.16.1.2, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Giulia SARTI (M5S) ritira il suo subemendamento 0.16.1.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento dei relatori 16.1, come modificato dal subemendamento Sarti 0.16.1.2 e l'articolo aggiuntivo dei relatori 16.0.100 (*vedi allegato 3*) e respinge l'emendamento Sarti 18.1.

Giulia SARTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 18.01.

Il viceministro Filippo BUBBICO, nel confermare il parere contrario precedentemente espresso, sottolinea come la questione cui si fa riferimento nell'articolo aggiuntivo Sarti 18.01 sia delicata e com-

plexa, come tale meritevole di approfondimento; ciò in ragione dei rilevanti profili di criticità connessi alle dichiarazioni rese in via successiva dai collaboratori di giustizia, che pongono problemi relativi a eventuali patrimoni o risorse finanziarie previamente non segnalati.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Sarti 18.01; approva, quindi, con distinte votazioni, l'emendamento Sarti 19.1, gli identici emendamenti 19.2 dei relatori e Farina 19.3 (*vedi allegato 3*).

Giulia SARTI (M5S) ritira il suo emendamento 21.1

Daniele FARINA (SI-SEL) ritira l'emendamento a sua firma 21.2.

La Commissione approva l'emendamento dei relatori 21.3 (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che l'emendamento 22.1 è stato ritirato dai relatori.

Daniele FARINA (SI-SEL) ritira l'emendamento Sannicandro 22.3, del quale è cofirmatario.

Il viceministro Filippo BUBBICO, nel riconsiderare il parere favorevole precedentemente espresso, propone una riformulazione dell'emendamento D'Uva 22.2, nel senso di sopprimere le parole da «sulle modalità», fino alla fine del periodo.

Davide MATTIELLO (PD), relatore, concorda con la riformulazione testé proposta dal rappresentante del Governo.

Giulia SARTI (M5S) accetta la riformulazione proposta dal viceministro Bubbico.

La Commissione approva l'emendamento D'Uva 22.2, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Giulia SARTI (M5S) accetta la riformulazione del suo subemendamento 0.23.100.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Sarti 0.23.100.1, come riformulato, nonché l'emendamento dei relatori 23.100, come modificato dal subemendamento testé approvato (*vedi allegato 3*); infine, con distinte votazioni, respinge l'emendamento D'Uva 24.1 ed approva l'emendamento Sarti 24.2 (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, essendosi testé conclusa la votazione delle proposte emendative, il testo del provvedimento, come modificato dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del relativo parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni.

C. 4130 Ermini, C. 40 Cirielli e C. 257 Fucci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 gennaio 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, invita i Gruppi a far pervenire eventuali richieste di audizione sul provvedimento in discussione entro la giornata di martedì 7 febbraio prossimo. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista.
C. 3343 Fiano.

ALLEGATO 1

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici. C. 3772 Capelli, C. 3775 Fabbri e C. 2780 Spadoni.

ARTICOLO AGGIUNTIVO APPROVATO

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura, dei reati intenzionali violenti e agli orfani per crimini domestici).

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, come modificato dalla legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Tale somma è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici, al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa, nonché alla copertura delle spese relative alla loro assistenza psicologica, farmaceutica e sanitaria secondo le disposizioni della presente legge. Almeno il 70 per cento di tale somma è destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante è destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni non economicamente autosufficienti.

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del-

l'istruzione, dell'università e delle ricerca e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1 e per l'accesso agli interventi dalle stesse finanziati.

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti» assume la denominazione di «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura, dei reati intenzionali violenti e agli orfani per crimini domestici».

5. 012 (nuova formulazione). Carfagna, Sarro, Santelli, De Girolamo, Savino, Ferranti, Giuliani.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. C. 3500 Bindi.**SUBEMENDAMENTI E RELATIVI EMENDAMENTI**SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
1.100 DEI RELATORI

Sostituire le parole: possono essere con la seguente: sono e aggiungere, in fine, le seguenti: se ritenute necessarie,.

0. 1. 100. 2. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Sostituire le parole: possono essere con la seguente: sono.

0. 1. 100. 1. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 2, sostituire le parole: si applicano con le seguenti: possono essere applicate.

1. 100. 1. I relatori.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
2.100 DEI RELATORI

Sopprimere il numero 1).

***0. 2. 100. 1.** Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Fava.

Sopprimere il numero 1).

***0. 2. 100. 2.** Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) le parole: anche indipendentemente dal loro esito sono soppresse;

2) alla lettera c), primo periodo, la parola: consapevolmente è soppresa.

2. 100. I relatori.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
5.100 DEI RELATORI

Sopprimere il numero 2).

0. 5. 100. 1. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al numero 2), sostituire la parola: soppresse con le seguenti: sostituite dalle seguenti: « atti alla completa salvaguardia della riservatezza dell'identità del testimone ».

0. 5. 100. 2. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) sostituire le parole: sorveglianza e di accompagnamento a cura degli organi di polizia con le seguenti: vigilanza e protezione;

2) alla lettera f) sopprimere le parole da: anche per il permesso fino alla fine del periodo.

5. 100. I relatori.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
6.100 DEI RELATORI

Al numero 2) dopo le parole: si applica inserire le seguenti: anche in deroga ai limiti di reddito previsti.

0. 6. 100. 1. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera d) sostituire le parole: pubbliche ordinarie con le seguenti: del servizio sanitario nazionale;

2) alla lettera e) sostituire le parole: , nonché in relazione ai procedimenti per la tutela di posizioni soggettive lese a motivo della sottoposizione alle speciali misure di protezione con le seguenti: ; per i relativi oneri, si applica la normativa del Testo unico delle disposizioni sulle spese di giustizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente iscrizione della relativa spesa nello stato di previsione del Ministero della Giustizia;

3) alla lettera f) dopo le parole: subito a causa aggiungere le seguenti: della testimonianza resa;

4) alla lettera h) sostituire la parola: rilevata con la seguente: rivelata.

6. 100. I relatori.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
7.100 DEI RELATORI

Al numero 1) sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: nove mesi.

0. 7. 100. 3. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al numero 1) sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: otto mesi.

0. 7. 100. 2. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al numero 1) sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: sette mesi.

0. 7. 100. 1. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al numero 3), ultimo periodo, dopo la parola: coniuge inserire le seguenti: , il convivente di fatto.

0. 7. 100. 4. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b) sostituire le parole: l'individuazione e lo svolgimento, non oltre sei mesi dal trasferimento nella località protetta con le seguenti: la tempestiva individuazione e lo svolgimento, dopo il trasferimento nella località protetta;

2) sostituire la lettera e) con le seguenti:

« c) il sostegno alle imprese dei protetti che abbiano subito o che possano concretamente subire nocumento a causa delle loro dichiarazioni o dell'applicazione delle speciali misure di tutela, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 23. Sono applicabili a tal fine, ove compatibili, anche le disposizioni relative alle aziende confiscate alla criminalità organizzata di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c-bis) l'eventuale assegnazione in uso di beni nella disponibilità dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. »;

3) alla lettera g), secondo periodo, sostituire le parole: nei limiti dei posti

vacanti nelle piante organiche e nel rispetto delle disposizioni limitative *con le seguenti*: anche in soprannumero alle piante organiche delle amministrazioni interessate e in deroga alle disposizioni limitative e al quarto periodo dopo le parole: dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 *aggiungere le seguenti*: , ovvero quelli che, prima dell'entrata in vigore della legge 13 febbraio 2001, n. 45, erano ammessi alle speciali misure o allo speciale programma di protezione deliberati dalla Commissione Centrale e possedevano i requisiti di cui all'articolo 16-bis del citato decreto-legge 15 gennaio 1991 n. 8 nella formulazione previgente. Per il coniuge e i figli ovvero, in subordine per i fratelli dei testimoni di giustizia, stabilmente conviventi, a carico e ammessi alle speciali misure di protezione, è consentita l'assunzione esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale, che non abbia esercitato il diritto al collocamento obbligatorio.

7. 100. I relatori.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
8.100 DEI RELATORI

Al comma 1, sostituire le parole da: fissa il termine *fino alla fine del periodo, con le seguenti*: valuta ogni quattro anni il mantenimento delle speciali misure di protezione.

0. 8. 100. 1. Fava, Sannicandro, Daniele Farina, Costantino.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso ART. 8, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nei casi in cui la situazione di pericolo si protrae oltre il termine di sei anni, il testimone di giustizia e gli altri protetti che si trovano nella località protetta, previo consenso, possono essere trasferiti definitivamente e, se necessario, sottoposti al

cambio delle generalità, ferma restando l'applicazione delle misure di tutela necessarie.;

b) *al capoverso Art. 8, comma 2, dopo le parole:* il testimone di giustizia non abbia *aggiungere le seguenti*: e gli altri protetti non abbiano.

0. 8. 100. 2. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

(Durata delle speciali misure di protezione).

1. La commissione centrale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, di seguito denominata « commissione centrale », fissa il termine, non superiore a sei anni, di durata delle speciali misure di protezione, entro il quale deve comunque procedersi alle verifiche sull'attualità e gravità del pericolo e sull'idoneità delle misure adottate.

2. Le misure di tutela di cui all'articolo 5 sono mantenute fino alla cessazione del pericolo attuale, grave e concreto e, ove possibile, sono gradualmente affievolite. Nel caso in cui, al termine delle speciali misure di protezione, il testimone di giustizia non abbia riacquisito l'autonomia lavorativa o il godimento di un reddito proprio, si procede ai sensi dell'articolo 79 comma 1, lettera f) o lettera g).

3. Quando il testimone di giustizia è definitivamente trasferito in località diversa da quella di origine, al termine dello speciale programma di protezione ha diritto ad ottenere l'acquisizione dei beni immobili dei quali è proprietario in località d'origine al patrimonio dello Stato, dietro corresponsione dell'equivalente in denaro a prezzo di mercato, nelle forme e modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 23.

8. 100. I relatori.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
11.100 DEI RELATORI

Al numero 2), sopprimere le seguenti parole: quando possibile.

***0. 11. 100. 1.** Fava, Daniele Farina, Costantino, Sannicandro.

Al numero 2), sopprimere le seguenti parole: quando possibile.

***0. 11. 100. 2.** Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la rubrica: « (Programma preliminare per fa protezione) » con la seguente: « (Piano provvisorio per la protezione) »;*

2) *al primo comma le parole da: un programma preliminare fino alla fine del primo periodo sono sostituite dalle seguenti: un piano provvisorio di misure di protezione, assicurando agli interessati le speciali misure di protezione e, quando possibile, condizioni di vita congrue rispetto alle precedenti;*

3) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. Nel piano provvisorio di protezione, opera il referente del testimone di giustizia individuato secondo quanto previsto all'articolo 14. »;

4) *al comma 3 sostituire le parole: entro trenta giorni dalla nomina con le seguenti: Entro trenta giorni dall'ingresso in piano provvisorio;*

5) *al comma 4, primo e secondo periodo, sostituire le parole: programma preliminare con le seguenti: piano provvisorio.*

11. 100. I relatori.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
12.100 DEI RELATORI

Sopprimere il numero 1).

0. 12. 100. 1. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1 sopprimere le parole: e con la partecipazione degli interessati e del referente del testimone di giustizia;*

2) *al comma 3, al primo periodo, sopprimere le parole: , anche preliminare, e o su richiesta dell'interessato o dei referente del testimone di giustizia nonché sopprimere al secondo periodo le parole: e del referente del testimone di giustizia;*

3) *sopprimere il comma 5.*

12. 100. I relatori.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
14.100 DEI RELATORI

Al capoverso ART. 14, comma, 2, lettera d), dopo le parole: gli interessati inserire le seguenti: con il loro consenso.

0. 14. 100. 1. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al capoverso ART. 14, comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

« f-bis) collaborare tempestivamente per assicurare l'esercizio di diritti che potrebbero subire limitazione dall'applicazione delle speciali misure di protezione; ».

0. 14. 100. 2. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 14.

(Referente del testimone di giustizia).

1. Il testimone di giustizia, insieme al relativo nucleo degli altri protetti, ha diritto di avvalersi di un referente specializzato del servizio centrale di protezione che mantenga un costante rapporto, diretto e personale, con gli interessati per tutta la durata delle misure speciali.

2. Il referente deve:

a) informare regolarmente il testimone di giustizia e gli altri protetti sulle misure speciali applicate, sulle loro conseguenze, sulle loro possibili modifiche sulla loro attuazione, nonché sui diritti patrimoniali e non patrimoniali, interessati dal programma di protezione;

b) individuare e quantificare il patrimonio, attivo e passivo, e le obbligazioni del testimone di giustizia e degli altri protetti;

c) informare periodicamente la commissione centrale sull'andamento del programma di protezione, sulla eventuale necessità di adeguarlo alle sopravvenute esigenze dell'interessato, nonché sulla condotta e sull'osservanza degli impegni assunti;

d) assistere gli interessati nella gestione del patrimonio e dei beni aziendali, delle situazioni creditorie e debitorie e di ogni altro interesse patrimoniale del testimone di giustizia e degli altri protetti se questi non possono provvedervi a causa delle dichiarazioni rese o dell'applicazione del programma di protezione;

e) assistere nella presentazione dei progetti di reinserimento sociale e lavorativo e verificare la loro concreta realizzazione;

f) assistere nella presentazione dei progetti di capitalizzazione, nella concreta realizzazione e nella rendicontazione periodica alla commissione centrale dell'utilizzazione delle somme attribuite

ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f).

2-bis. La titolarità delle decisioni di cui al punto 3 resta in capo al testimone di giustizia e agli altri protetti.

3. L'assistenza del referente si protrae per la durata del programma di protezione e, comunque, finché il testimone di giustizia e gli altri protetti riacquistano la propria autonomia economica.

14. 100. I relatori.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO

16.1 DEI RELATORI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la parola:* settimo con la seguente: sesto;

b) *sostituire le parole:* si avvale con le seguenti: può avvalersi.

0. 16. 1. 2. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Sostituire la parola: settimo con la seguente: sesto.

0. 16. 1. 1. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 1, dell'articolo 13, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, dopo il settimo periodo, aggiungete il seguente: « Allo scopo, l'autorità provinciale di pubblica sicurezza si avvale del Servizio centrale di protezione ».

16. 1. I relatori.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO

23.100 DEI RELATORI

Dopo le parole: commissione centrale, *inserire le seguenti:* previo parere delle commissioni parlamentari competenti.

0. 23. 100. 1. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 23.

(Regolamento di attuazione).

1. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della

giustizia, sentita la commissione centrale, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione della presente legge.

2. Il regolamento di cui all'articolo 13 è adottato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la commissione centrale.

23. 100. I relatori.

ALLEGATO 3

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. C. 3500 Bindi.**EMENDAMENTI APPROVATI**

ART. 1.

Sostituire le parole: possono essere con la seguente: sono e aggiungere, in fine, le seguenti: se ritenute necessarie,.

0. 1. 100. 2. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 2, sostituire le parole: si applicano con le seguenti: possono essere applicate.

1. 100. 1. I relatori.

ART. 2

All'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 allinea la parola: « contestualmente » è soppressa;

b) al comma 1 lettera b) la parola: « loro » è sostituita dalla seguente: « sue »;

c) al comma 1 lettera c), le parole: « è terzo rispetto ai fatti dichiarati e, comunque » sono soppresse e dopo le parole: « condanne per delitti » sono aggiunte le seguenti: « non colposi ». Conseguentemente, al secondo periodo le parole: « la terzietà del dichiarante » sono sostituite dalle seguenti: « la qualità di testimone di giustizia »;

d) al comma 1 lettera d) sono infine aggiunte le parole: « da cui si desuma la persistente attualità della sua

pericolosità sociale e la ragionevole probabilità che possa commettere delitti di grave allarme sociale ».

2. 1. I Relatori.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) le parole: anche indipendentemente dal loro esito sono soppresse;

2) alla lettera e), primo periodo, la parola: consapevolmente è soppressa.

2. 100. I relatori.

Al comma 1, lettera d), premettere le seguenti parole: « Non è o ».

2. 9. (Nuova formulazione). Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

ART. 4.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: tenuto conto delle valutazioni espresse dalle competenti Autorità giudiziarie e di Pubblica Sicurezza.

4. 100. I Relatori.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: la sicurezza dei testimoni di giustizia, degli

altri protetti e *con le seguenti*: l'incolumità dei testimoni di giustizia, degli altri protetti e la sicurezza.

5. 1. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a) sostituire le parole*: sorveglianza e di accompagnamento a cura degli organi di polizia *con le seguenti*: vigilanza e protezione;

2) *alla lettera f) sopprimere le parole da*: anche per il permesso *fino alla fine del periodo*.

5. 100. I relatori.

ART. 6.

All'articolo 6, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 lettera b), terzo periodo, dopo le parole: « gli altri protetti riacquisiscano » aggiungere l'articolo: « la »;

b) al comma 1 lettera c), secondo periodo, la parola: « precedente » e le parole: « sia per gruppo » sono soppresse.

6. 1. I Relatori.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera d) sostituire le parole*: pubbliche ordinarie *con le seguenti*: del servizio sanitario nazionale;

2) *alla lettera e) sostituire le parole*: , nonché in relazione ai procedimenti per la tutela di posizioni soggettive lese a motivo della sottoposizione alle speciali misure di protezione *con le seguenti*: ; per i relativi oneri, si applica la normativa del Testo unico delle disposizioni sulle spese di giustizia approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente iscrizione della relativa spesa nello stato di previsione del Ministero della Giustizia;

3) *alla lettera f) dopo le parole*: subito a causa *aggiungere le seguenti*: della testimonianza resa; in ragione dell'applicazione delle speciali misure di protezione;

4) *alla lettera h) sostituire la parola*: rilevata *con la seguente*: rivelata.

6. 100. (Nuova formulazione). I relatori.

ART. 7.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera b) sostituire le parole*: l'individuazione e lo svolgimento, non oltre sei mesi dal trasferimento nella località protetta *con le seguenti*: la tempestiva individuazione e lo svolgimento, dopo il trasferimento nella località protetta;

2) *sostituire la lettera e) con le seguenti*:

« c) il sostegno alle imprese dei protetti che abbiano subito o che possano concretamente subire nocimento a causa delle loro dichiarazioni o dell'applicazione delle speciali misure di tutela, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 23. Sono applicabili a tal fine, ove compatibili, anche le disposizioni relative alle aziende confiscate alla criminalità organizzata di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c-bis) l'eventuale assegnazione in uso di beni nella disponibilità dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. »;

3) *alla lettera g), secondo periodo, sostituire le parole*: nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche e nel rispetto delle disposizioni limitative *con le seguenti*: anche in soprannumero alle piante organiche delle amministrazioni in-

teressate e in deroga alle disposizioni limitative e al quarto periodo dopo le parole: dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 aggiungere le seguenti: , ovvero quelli che, prima dell'entrata in vigore della legge 13 febbraio 2001, n. 45, erano ammessi alle speciali misure o allo speciale programma di protezione deliberati dalla Commissione Centrale e possedevano i requisiti di cui all'articolo 16-bis del citato decreto-legge 15 gennaio 1991 n. 8 nella formulazione previgente. Per il coniuge e i figli ovvero, in subordine per i fratelli dei testimoni di giustizia, stabilmente conviventi, a carico e ammessi alle speciali misure di protezione, è consentita l'assunzione esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale, che non abbia esercitato il diritto al collocamento obbligatorio.

7. 100. I relatori.

Al comma 1, lettera g), ultimo periodo, dopo le parole: « la sicurezza dei testimoni di giustizia », aggiungere le seguenti: « la loro formazione propedeutica all'assunzione ».

7. 1. (Nuova formulazione). Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

ART. 8

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso ART. 8, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Commissione Centrale effettua le verifiche di cui al comma precedente e assicura, ove necessario, le misure speciali di protezione oltre il termine di durata di cui al comma precedente quando ne faccia motivata richiesta l'autorità che ha formulato la proposta.

b) al capoverso ART. 8, comma 2, dopo le parole: il testimone di giustizia non abbia aggiungere le seguenti: e gli altri protetti non abbiano.

0. 8. 100. 2. (Nuova formulazione). Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

(Durata delle speciali misure di protezione).

1. La commissione centrale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, di seguito denominata « commissione centrale », fissa il termine, non superiore a sei anni, di durata delle speciali misure di protezione, entro il quale deve comunque procedersi alle verifiche sull'attualità e gravità del pericolo e sull'idoneità delle misure adottate.

2. Le misure di tutela di cui all'articolo 5 sono mantenute fino alla cessazione del pericolo attuale, grave e concreto e, ove possibile, sono gradualmente affievolite. Nel caso in cui, al termine delle speciali misure di protezione, il testimone di giustizia non abbia riacquisito l'autonomia lavorativa o il godimento di un reddito proprio, si procede ai sensi dell'articolo 79 comma 1, lettera f) o lettera g).

3. Quando il testimone di giustizia è definitivamente trasferito in località diversa da quella di origine, al termine dello speciale programma di protezione ha diritto ad ottenere l'acquisizione dei beni immobili dei quali è proprietario in località d'origine al patrimonio dello Stato, dietro corresponsione dell'equivalente in denaro a prezzo di mercato, nelle forme e modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 23.

8. 100. I relatori.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Composizione della Commissione Centrale e della Segreteria).

1. All'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« La Commissione Centrale è composta da un Sottosegretario di Stato all'interno che la presiede, da un avvocato dello Stato, da due magistrati e da cinque funzionari e ufficiali. I componenti della Commissione diversi dal presidente e dall'avvocato dello Stato sono preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato specifiche esperienze nel settore e che siano in possesso di cognizioni relative alle attuali tendenze della criminalità organizzata, ma che non sono addetti ad uffici che svolgono attività di investigazione, di indagine preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo. Uno dei componenti, designato a seguito di apposita delibera della Commissione, assume le funzioni di Vicepresidente ».

2. All'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, al comma 2-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Per lo svolgimento dei compiti di segreteria e di istruttoria, la Commissione Centrale si avvale di una Segreteria costituita con il regolamento di cui all'articolo 23 che ne stabilisce la dotazione di personale e di mezzi ».

8. 0101. I Relatori.

ART. 9.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per la proposta, i relativi pareri, l'applicazione, la modifica, la proroga e la revoca delle speciali misure di protezione per l'attuazione dei programmi di protezione e per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, ove compatibili, le disposizioni degli articoli 10, 11, 13, commi 1, 2, 3 e 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

Conseguentemente, all'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Gli interessati rilasciano all'autorità proponente, tramite il referente, completa e documentata attestazione sul proprio stato civile, di famiglia e patrimoniale, sulle loro obbligazioni, su procedimenti penali, civili e amministrativi pendenti, sui titoli di studio e professionali e su ogni titolo abilitativo di cui siano titolari. »;

b) il comma 6 è soppresso.

9. 1. I Relatori.

ART. 10.

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2 sostituire le parole: « che richiede il parere, in caso di delitti di mafia e terrorismo, » con le seguenti: « che richiede il parere, in caso dei delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis, ter e quater, del codice di procedura penale, »;

2) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Nel caso in cui la proposta di cui al comma 1 del presente articolo abbia riguardo a soggetti di minore età in condizioni di disagio familiare e/o sociale, essa è altresì trasmessa al Tribunale per i minorenni territorialmente competente per l'adozione di eventuali determinazioni di competenza. ».

10. 100. I Relatori.

ART. 11.

Al comma 1, dopo le parole: formalità e inserire le seguenti: , senza indugio.

11. 1. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al numero 2), sopprimere le seguenti parole: quando possibile.

***0. 11. 100. 1.** Fava, Daniele Farina, Costantino, Sannicandro.

Al numero 2), sopprimere le seguenti parole: quando possibile.

***0. 11. 100. 2.** Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la rubrica: « (Programma preliminare per fa protezione) » con la seguente: « (Piano provvisorio per la protezione) »;

2) al primo comma le parole da: un programma preliminare fino alla fine del primo periodo sono sostituite dalle seguenti: un piano provvisorio di misure di protezione, assicurando agli interessati le speciali misure di protezione e, quando possibile, condizioni di vita congrue rispetto alle precedenti;

3) sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Nel piano provvisorio di protezione, opera il referente del testimone di giustizia individuato secondo quanto previsto all'articolo 14. »;

4) al comma 3 sostituire le parole: entro trenta giorni dalla nomina con le seguenti: Entro trenta giorni dall'ingresso in piano provvisorio;

5) al comma 4, primo e secondo periodo, sostituire le parole: programma preliminare con le seguenti: piano provvisorio.

11. 100. I relatori.

ART. 12.

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sopprimere le parole: e con la partecipazione degli interessati e del referente del testimone di giustizia;

2) al comma 3, al primo periodo, sopprimere le parole: , anche preliminare, e o su richiesta dell'interessato o dei referente del testimone di giustizia nonché sopprimere al secondo periodo le parole: e del referente del testimone di giustizia;

3) sopprimere il comma 5.

12. 100. I relatori.

All'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: « di cui all'articolo 12, a esclusione del comma 2, lettera e), del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 » sono sostituite dalle seguenti: « di riferire tempestivamente all'autorità giudiziaria quanto a loro conoscenza sui fatti di rilievo penale, di non rilasciare dichiarazioni su tali fatti a soggetti diversi dall'autorità giudiziaria, dalle forze di polizia e dal proprio difensore, di osservare le norme di sicurezza prescritte, di non rilevare o divulgare in qualsiasi modo elementi idonei a svelare la propria identità o il luogo di residenza qualora siano state applicate le misure di tutela di cui all'articolo 5 lettere d), f) e g) della presente legge, di non rientrare nei luoghi dai quali si è stati trasferiti senza autorizzazione, e comunque di collaborare attivamente all'esecuzione delle misure, »;

b) al comma 3, primo periodo, le parole: « alle esigenze degli interessati e all'osservanza degli impegni da loro assunti » sono sostituite dalle seguenti: « alle esigenze degli interessati, all'osservanza degli impegni da loro assunti, alla rinuncia espressa alle misure, al rifiuto di accettare l'offerta di adeguate opportunità di lavoro o di impresa »;

c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. La modifica o la revoca del programma definitivo non produce effetto sull'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 ».

12. 1. I Relatori.

ART. 13.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13.

(Specificazione e attuazione delle speciali misure di protezione).

Alla attuazione e alla specificazione delle modalità esecutive del piano provvisorio e del programma speciale di protezione deliberati dalla Commissione centrale provvede il Servizio centrale di protezione istituito, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne stabilisce la dotazione di personale e di mezzi, anche in deroga alle norme vigenti. Il Servizio centrale di protezione e' articolato in uffici distinti, dotati ciascuno di personale e di strutture differenti e autonome, aventi competenza l'uno sui collaboratori di giustizia e l'altro sui testimoni di giustizia. Nell'ambito dell'ufficio per i testimoni di giustizia viene individuato il referente di cui all'articolo 14. Il Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza coordina i rapporti tra prefetti e tra autorità di sicurezza nell'attuazione degli altri tipi di speciali misure di protezione, indicate nell'articolo 5, la cui determinazione spetta al Prefetto del luogo di residenza attuale del testimone, anche mediante impieghi finanziari non ordinari autorizzati dallo stesso Capo della polizia

– direttore generale della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

13. 100. I Relatori.

ART. 14.

Al capoverso ART. 14, comma, 2, lettera d), dopo le parole: gli interessati inserire le seguenti: con il loro consenso.

0. 14. 100. 1. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al capoverso ART. 14, comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

« f-bis) collaborare tempestivamente per assicurare l'esercizio di diritti che potrebbero subire limitazione dall'applicazione delle speciali misure di protezione; ».

0. 14. 100. 2. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 14.

(Referente del testimone di giustizia).

1. Il testimone di giustizia, insieme al relativo nucleo degli altri protetti, ha diritto di avvalersi di un referente specializzato del servizio centrale di protezione che mantenga un costante rapporto, diretto e personale, con gli interessati per tutta la durata delle misure speciali.

2. Il referente deve:

a) informare regolarmente il testimone di giustizia e gli altri protetti sulle misure speciali applicate, sulle loro conseguenze, sulle loro possibili modifiche

sulla loro attuazione, nonché sui diritti patrimoniali e non patrimoniali, interessati dal programma di protezione;

b) individuare e quantificare il patrimonio, attivo e passivo, e le obbligazioni del testimone di giustizia e degli altri protetti;

c) informare periodicamente la commissione centrale sull'andamento del programma di protezione, sulla eventuale necessità di adeguarlo alle sopravvenute esigenze dell'interessato, nonché sulla condotta e sull'osservanza degli impegni assunti;

d) assistere gli interessati nella gestione del patrimonio e dei beni aziendali, delle situazioni creditorie e debitorie e di ogni altro interesse patrimoniale del testimone di giustizia e degli altri protetti se questi non possono provvedervi a causa delle dichiarazioni rese o dell'applicazione del programma di protezione;

e) assistere nella presentazione dei progetti di reinserimento sociale e lavorativo e verificare la loro concreta realizzazione;

f) assistere nella presentazione dei progetti di capitalizzazione, nella concreta realizzazione e nella rendicontazione periodica alla commissione centrale dell'utilizzazione delle somme attribuite ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f).

2-bis. La titolarità delle decisioni di cui al punto 2 resta in capo al testimone di giustizia e agli altri protetti.

3. L'assistenza del referente si protrae per la durata del programma di protezione e, comunque, finché il testimone di giustizia e gli altri protetti riacquistano la propria autonomia economica.

14. 100. (Nuova formulazione). I relatori.

ART. 15.

Al comma 1 sostituire le parole: programma preliminare con le seguenti: piano

provvisorio *sostituire la parola: quindici con la seguente: trenta e aggiungere, in fine, le parole:* attraverso l'audizione da parte della commissione centrale o del servizio centrale di protezione.

15. 1. I relatori.

ART. 16.

Sostituire le parole: si avvale con le seguenti: può avvalersi.

0. 16. 1. 2. (Nuova formulazione). Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 1, dell'articolo 13, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, dopo il settimo periodo, aggiungete il seguente: « Allo scopo, l'autorità provinciale di pubblica sicurezza si avvale del Servizio centrale di protezione ».

16. 1. I relatori.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Interventi finanziari).

1. Al comma 4, dell'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, aggiungere, infine, il seguente periodo: « A tali interventi finanziari non si applicano le norme vigenti in materia di tracciabilità dei pagamenti e fatturazione elettronica ».

16. 0100. I Relatori.

ART. 19.

Al comma 1, dopo la parola: calunnia, inserire le seguenti parole: di cui all'articolo 368 codice penale.

19. 1. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

All'articolo 19, comma 1, dopo le parole: allo scopo di usufruire sono aggiunte le seguenti: o di continuare ad usufruire.

***19. 2.** I Relatori.

Al comma 1, dopo le parole: di usufruire, aggiungere le seguenti: o di continuare ad usufruire.

***19. 3.** Daniele Farina, Costantino, Sannicandro.

ART. 21.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 21.

(Modifica all'articolo 147-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale).

1. Dopo la lettera *a)* del comma 3 dell'articolo 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserita la lettera *a-bis)* « quando l'esame o altro atto istruttorio è disposto nei confronti di persone ammesse al programma preliminare o al programma definitivo per la protezione dei testimoni di giustizia.

21. 3. I Relatori.

ART. 22.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 22.

(Istituzione di un'apposita sezione del sito internet del Ministero dell'interno per i testimoni di giustizia).

È istituita, nell'ambito del sito istituzionale del Ministero dell'interno, un'apposita sezione, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 23, di facile accesso e debitamente segnalata sulla *home page*, contenente le informazioni, in forma chiara e facilmente intellegibile, sull'applicazione dei programmi di protezione per i testimoni di giustizia nonché sui relativi diritti e doveri.

22. 2. *(Nuova formulazione).* D'Uva, Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

ART. 23.

Dopo le parole: commissione centrale, inserire le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro trenta giorni,.

0. 23. 100. 1. *(Nuova formulazione).* Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 23.

(Regolamento di attuazione).

1. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la commissione centrale, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione della presente legge.

2. Il regolamento di cui all'articolo 13 è adottato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la commissione centrale.

23. 100. I relatori.

ART. 24.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché eventuali esigenze

strumentali od operative connesse alla funzionalità ed efficienza del servizio centrale di protezione e dei relativi nuclei operativi territoriali.

24. 2. Sarti, D’Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.